

del 10 dicembre 1907 (Stato 22 giugno 2004)

... (estratto)

Capo terzo: Delle fondazioni

Art. 80

A. Costituzione
I. In genere Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.

Art. 81

II. Forma ¹ La costituzione avviene per atto pubblico o per disposizione di ultima volontà.
² L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.

Art. 82

III. Contestazione La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione.

Art. 83

B. Organizzazione ¹ Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione.
² Se l'organizzazione prevista non è sufficientemente determinata, l'autorità di vigilanza deve ordinare le misure necessarie.
³ Ove non sia possibile di organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l'autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio ad un'altra fondazione avente uno scopo possibilmente affine, eccettoché vi si opponga il fondatore od una espressa disposizione dell'atto di fondazione.

Art. 84

C. Vigilanza ¹ Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.
² L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.

Art. 85

D. Modifica-
zione
I. Della organiz-
zazione

L'autorità cantonale competente o, per le fondazioni soggette alla sorveglianza della Confederazione, il Consiglio federale⁴⁰ può, sopra proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificarne l'organismo, quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

Art. 86

II. Del fine

¹ L'autorità cantonale competente o, per le fondazioni soggette alla sorveglianza della Confederazione, il Consiglio federale⁴¹ può, dietro proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificarne il fine, se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.

² Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.

Art. 87

E. Fondazioni di
famiglia ed
ecclesiastiche

¹ Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.

² Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.

Art. 88

F. Soppressione
I. Per legge o
per sentenza

¹ La soppressione di una fondazione avviene per legge quando il suo fine non possa più essere raggiunto.

² Avviene per sentenza del giudice quando il fine sia diventato illecito od immorale.

Art. 89

II. Diritto
all'azione e
cancellazione dal
registro

¹ La soppressione può essere domandata dall'autorità di vigilanza o da chiunque vi abbia un interesse.

² Essa viene notificata all'ufficio del registro per la cancellazione.

⁴⁰ Ora: il Dip. competente del CF (art. 47 della L del 21 mar. 1997 sull'organizzazione dell'amministrazione – RS **172.010**). Contro le decisioni del Dip. e quelle delle autorità cantonali di vigilanza è ammissibile il ricorso al TF (art. 97 e segg. OG – RS **173.110**).

⁴¹ Ora: il Dip. competente del CF (art. 61 cpv. 2 e 3 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione – RS **172.010**). Contro le decisioni del Dip. e quelle delle autorità cantonali di vigilanza è ammissibile il ricorso al TF (art. 97 e segg. OG – RS **173.110**).

Art. 89^{bis 42}

G. Fondazioni di previdenza a favore del personale⁴³

¹ Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni⁴⁴ si applicano inoltre le disposizioni seguenti.⁴⁵

² Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione.

³ I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.

⁴ ...⁴⁶

⁵ I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima.

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982⁴⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

1. la definizione e i principi della previdenza professionale nonché il salario o reddito assicurabile (art. 1),
2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 8⁴⁸),
3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
4. l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2 e 3),
5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),
6. la responsabilità (art. 52),
7. il controllo (art. 53),
8. i conflitti di interesse (art. 53a),
9. la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d),

⁴² Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393 395).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

⁴⁴ RS 220

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

⁴⁶ Abrogato dal n. III della LF del 21 giu. 1996 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).

⁴⁷ RS 831.40

⁴⁸ L'art. 13a entrerà in vigore con una 11^a revisione dell'AVS.

10. lo scioglimento dei contratti (art. 53e),
11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2–5, 56a, 57 e 59),
12. la vigilanza (art. 61, 62 e 64),
13. gli emolumenti (art. 63a),
14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 3, 66 cpv. 4, 67 e 69),
15. la trasparenza (art. 65a),
16. le riserve (art. 65b),
17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),
18. l'amministrazione del patrimonio (art. 71),
19. il contenzioso (art. 73 e 74),
20. le disposizioni penali (art. 75–79),
21. il riscatto (art. 79b),
22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),
23. l'informazione degli assicurati (art. 86b).⁴⁹

(...)

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS **831.40**). Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell'art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 1677 1699; FF **2000** 2431).